

## Giornata di Studio Novità sul "Decreto Ronchi" e Responsabilità dei soggetti coinvolti

Convegno nazionale II Edizione  
Bologna 30 settembre 2000

### • RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCİ PERICOLOSE

Dalla relazione del prof. avv. Maurizio Riguzzi, professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università di Sassari, intervenuto sulle "RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCİ PERICOLOSE" che ha illustrato e commentato il d.lgs. 4 febbraio 2000, n.40 e circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri n. A21/2000/MOT.

**"Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualifica professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, individua una nuova figura professionale di particolare rilevanza nell'ambito del trasporto delle merci pericolose" (e rifiuti assimilati) che conferma quella spiccata tendenza nel mondo dei trasporti, come del resto in altri settori economico - imprenditoriali, verso una sempre più accentuata professionalizzazione dell'attività svolta. In particolare, nell'ambito dei trasporti di rifiuti, è dato da tempo assistere a questo processo di professionalizzazione, processo considerato tanto più necessario in quanto, per l'oggetto trasportato, tanto maggiori appaiono gli obiettivi rischi di pericolosi incidenti".**

Inoltre si sofferma ad esaminare le imprese assoggettate all'obbligo di nomina del consulente e a quelle esonerate da tale obbligo passando poi alle funzioni e agli obblighi del consulente fino alla definizione delle sue responsabilità. Il relatore prende in esame le figure professionali già esistenti nelle imprese di trasporto e sottolinea come la creazione di **questa ultima figura professionale rispecchi quella tendenza legislativa di ritenere a volte insufficiente la garanzia rappresentata dalla responsabilità del legale rappresentante o del titolare dell'impresa di autotrasporto**. In tale contesto, la mancanza di questa figura professionale anche nell'ambito del trasporto e comunque nella manipolazione delle merci pericolose, avrebbe rappresentato, secondo il relatore, **una controtendenza tanto illogica quanto dannosa per i diffusi ed importanti interessi sottesi ad una tale tipologia di attività imprenditoriale**.

